

**CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE , SEZIONI UNITE, 15 GIUGNO 2015, N.12310**

*La modificazione della domanda ammessa ex art. 183 c.p.c. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali; ne consegue l'ammissibilità della modifica, nella memoria ex art. 183 c.p.c., dell'originaria domanda formulata ex art. 2932 c.c. con quella di accertamento dell'avvenuto effetto traslativo.*

**“*Emendatio libelli*” e diritto di difesa.****Brevi riflessioni a margine di Cass., Sez. Un., 15 giugno 2015, n. 12310**

Stefano Conforti\*

Sommario: 1.- Cenni introduttivi su *mutatio* ed *emendatio libelli*; 2.- I nuovi contorni del binomio *mutatio – emendatio libelli* alla luce della pronuncia delle Sezioni Unite; 3.- Le “nuove” attività assertive dell’attore e i poteri di “reazione” del convenuto. Esclusione della necessaria accettazione della rinuncia alla domanda originaria da parte del convenuto; 4.- Segue. L’incidenza della modificazione della domanda sulla struttura dell’udienza di prima comparizione e trattazione e della c.d. “appendice scritta”; 5.- Segue. Modificazione della domanda e processo contumaciale; 6.- I possibili riflessi della nuova tipologia di modificazione sul diritto di difesa nel giudizio di appello; 7.- Il diritto di difesa del convenuto quale limite al “trasferimento” della nuova categoria di *emendatio libelli* nel processo del lavoro.

**1. - Cenni introduttivi su *mutatio* ed *emendatio libelli***

Il tema della precisazione e della modificazione delle domande costituisce uno snodo centrale del processo di cognizione ordinaria. Il tentativo di tratteggiare la linea di confine tra *mutatio* ed *emendatio libelli*, con gli evidenti e complessi intrecci con l’intero sistema di regole del giudizio di primo grado (basti pensare al divieto di domande nuove, ai limiti oggettivi del giudicato), è stato da sempre al centro delle riflessioni dottrinali e giurisprudenziali che, anche nel costante confronto con il mutamento del dato normativo, hanno condotto nel tempo all’elaborazione di diversi “punti fermi”.

Il dibattito sul tema ha tratto nuova linfa dal recente intervento delle Sezioni unite della Corte di cassazione che si annota<sup>1</sup> che ha segnato la rottura con i principi elaborati in materia di modificazione della domanda dalla giurisprudenza in maniera “univoca e tetragona”<sup>2</sup>.

Ci si rende conto, pertanto, che la molteplicità delle possibili questioni da affrontare rende necessario individuare fin da subito l’angolo visuale del presente studio.

\*Dottore di ricerca in Diritto processuale civile

<sup>1</sup>La sentenza in oggetto è stata pubblicata in *Foro it.* (2015), I, c.3190, con nota di A. Motto, *Le sezioni unite sulla modificazione della domanda giudiziale*; in *Corr. giur.* (2015), 961, con nota di C. Consolo, *Le S.U. aprono alle domande “complanari”: ammissibili in primo grado ancorché (chiaramente ed irriducibilmente) diverse da quelle originarie*; in *Foro it.* (2016), I, 255, con nota di C.M.,Cea, *Tra “mutatio” ed “emendatio libelli”: per una diversa interpretazione dell’art. 183 c.p.c.*; in *Riv. dir. proc.* (2016), 807, con nota di E. Merlin, *Ammissibilità della mutatio libelli da “alternatività sostanziale” nel giudizio di primo grado*; in *Giur.it.* (2015) 2101, con osservazioni di Palazzetti, *Ammissibilità dei nova ex art. 183,5° comma*.

<sup>2</sup>Queste le parole utilizzate dalla stessa Suprema Corte nella pronuncia innanzi citata per poi discostarsi dagli approdi esegetici fino a quel momento raggiunti.

Non si può (né appare utile) in questa sede dar conto dell'evoluzione normativa delle disposizioni regolanti la fase di trattazione del processo ordinario ma per ragioni "semplificatrici" si procederà direttamente all'analisi dell'attuale dato positivo e di come lo stesso è stato interpretato. Ciò anche alla luce del fatto che, pur nel susseguirsi di cambi "strutturali" della fase di trattazione (sfociati nell'attuale formulazione dell'art. 183 c.p.c.), il binomio di riferimento precisazione – modificazione è rimasto nel tempo immutato.

Entrando subito *in media res* va esaminata la norma di cui all'art. 183, quinto comma, c.p.c. che, come noto, prevede due possibili vie attraverso cui si giunge alla modificazione dell'oggetto della domanda.

In primo luogo l'art. 183, quinto comma, prima parte, c.p.c. disciplina l'introduzione di nuove domande ovvero la modificazione della domanda originaria ogni qualvolta vi sia necessità in conseguenza delle attività difensive del convenuto<sup>3</sup>.

In secondo luogo l'art. 183, quinto comma, ultima parte c.p.c. prevede la diversa ipotesi di precisazione e modificazione delle domande indipendentemente dallo sviluppo dialettico del processo<sup>4</sup>.

Secondo l'impostazione "classica" è proprio dal confronto tra tali due "modalità" di ampliamento dell'oggetto del processo (e delle diverse esigenze ad esse sottese) che si ricavano il divieto di nuove domande che non si collochino nell'alveo della c.d. attività difensiva consequenziale e la nota contrapposizione tra la (vietata) attività di *mutatio libelli* e la (consentita) attività di *emendatio libelli*.

Di qui la costruzione dell'esercizio del c.d. *jus poenitendi* quale possibilità di modificare la *res in judicium deducta* senza sostituire la domanda iniziale né ampliare i contorni dell'oggetto del processo così tracciati al momento dell'instaurazione della controversia.

Occorre a questo punto, seppur brevemente, illustrare i tratti essenziali delle due attività di *emendatio* consentite, e cioè la precisazione e la modificazione della domanda.

Quanto alla "precisazione", ritenendo che debba essere enucleata come un *quid minus* rispetto alla "modifica", tale attività può concretarsi innanzitutto nell'allegazione dei c.d. fatti secondari "per tali intendendo, come noto, quelli che non si atteggiano come fatti identificativi del diritto fatto valere nel processo, né tantomeno integrano direttamente la fattispecie costitutiva del diritto fatto valere. Si tratta, però, di fatti che, ciononostante, assumono rilevanza ai fini dell'accoglimento nel merito della richiesta, in quanto 'se dimostrati consentono di risalire, attraverso i ragionamenti presuntivi o il prudente apprezzamento giudiziale (frutto di applicazione di massime di comune esperienza) previsto in relazione con cui sono stati dimostrati, alla conoscenza dei fatti principali'"<sup>5</sup>.

Un'altra fattispecie "tipica" di precisazione può consistere, in relazione alle domande inerenti al pagamento di somme di danaro, nell'indicazione del *quantum* richiesto ovvero nel suo aumento o

<sup>3</sup> Va precisato che l'attore potrebbe avere necessità di replicare anche all'esercizio dei poteri officiosi dell'autorità giurisdizionale secondo quanto disposto dall'art. 101, 2° comma, c.p.c. (tra le attività da svolgersi alla prima udienza vi è, infatti, anche quella indicata dal quarto comma dell'art. 183 c.p.c. a tenore del quale il giudice richiede alle parti i chiarimenti necessari e indica loro le questioni rilevabili d'ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione. Sul punto v. E. D'Alessandro, *L'oggetto del giudizio di cognizione*, Torino, 2016, 206 e s., che, equiparando le due ipotesi di sviluppo dialettico del processo, a titolo esemplificativo osserva che "se l'attore propone domanda di risoluzione o di annullamento del contratto ed il convenuto si costituisce in giudizio contestando la mancata integrazione di alcuna delle cause di risoluzione o di annullamento del contratto ma il giudice segnala alle parti un vizio di nullità del contratto, l'attore all'udienza ex art.183, c.p.c., ovvero (deve ritenersi) nella prima memoria dell'appendice scritta, potrà mutare la domanda giudiziale *ab initio* sostituendola con quella di accertamento della nullità del contratto".

<sup>4</sup> Tale attività può essere, come noto, posposta anche in sede di redazione del primo atto difensivo previsto dall'art. 183, 6° co., c.p.c. (ove le parti richiedano la concessione dei termini ivi indicati).

<sup>5</sup> Così E. D'Alessandro, *L'oggetto del giudizio*, cit., 223 cui si rinvia anche per la giurisprudenza citata nel passo sopra riportato. Sul punto, in dottrina, cfr., tra gli altri, anche A. Carratta, *Art. 112*, in A.Carratta – M. Taruffo, *Dei poteri del giudice*, in S. Chiarloni (cur.), *Commentario del codice di procedura civile*, 2011, 90; F.P. Luiso, *Diritto processuale civile*, II, Milano, 2017, 38 ss.; R. Muroni, *Art. 183*, in *Commentario del codice di procedura civile diretto da Comoglio-Consolo –Sassani – Vaccarella*, III, 1, Milano, 2012, 284 ss.

nella sua diminuzione. Si ritiene, infatti, in tal caso che si tratti di variazioni non attinenti all'elemento identificativo del diritto dedotto in giudizio<sup>6</sup>.

Si riconducono sempre nell'ambito della precisazione anche le seguenti fattispecie: a) la variazione dei nessi di subordinazione tra le domande<sup>7</sup>; b) l'attribuzione ad opera della parte di una diversa qualificazione giuridica ai fatti allegati<sup>8</sup>; c) il passaggio dalla richiesta di una pronuncia di condanna ad una di mero accertamento<sup>9</sup>.

Appare decisamente più complessa l'analisi del concetto di modificazione della domanda, tenuto conto sia delle diverse posizioni dottrinali sia dell'intervento del giudice di legittimità che, come si è accennato, ha "rivisitato" il tema.

E' stato in proposito rilevato che "per comprendere quando si verifichi una modifica della domanda giudiziale che lascia immutato il diritto originariamente dedotto in giudizio occorre muovere da un ragionamento *a contrario*. L'unico dato certo è quello per cui si verte in presenza di una domanda nuova e non già di una mera *emendatio* (*i.e.* si è fuori dai confini dell'istituto dello *jus poenitendi*) se la parte interessata, ossia colui che ha proposto la domanda giudiziale introduttiva del giudizio ovvero quella riconvenzionale, modifica in corso di causa uno degli elementi identificativi della situazione giuridica posta ad oggetto del processo, i quali, lo abbiamo visto, sono:

- 1) le parti in senso sostanziale titolari del diritto dedotto nel processo;
- 2) il *petitum*
- 3) limitatamente ai diritti eterodeterminati (*i.e.* alle obbligazioni di genere) la *causa petendi*, da intendersi come indicazione della fattispecie costitutiva del diritto dedotto in giudizio"<sup>10</sup>.

Per stabilire se si è dinanzi ad una modifica della domanda giudiziale ovvero ad una domanda nuova risulta dunque essenziale la distinzione tra diritto autodeterminato e diritto eteroindividuato. Ed infatti riguardo alla prima tipologia si è ritenuto che la modifica delle allegazioni in punto di fatto (anche mediante il mutamento dei fatti storici principali), sempre se esercitata nel rispetto delle barriere preclusive, non comportasse una variazione non consentita della situazione sostanziale posta ad oggetto della domanda<sup>11</sup>.

Per contro, riguardo alla seconda categoria, la lettura "classica" ha confinato l'ambito di operatività dell'*emendatio*, con riferimento alla *causa petendi*, alla fattispecie in cui si procede alla modificazione della qualificazione giuridica del diritto a fatti costitutivi invariati<sup>12</sup>.

<sup>6</sup> In argomento v. C. Consolo, *Domanda giudiziale*, in *Digesto delle Discipline privatistiche*, Torino, 1991, 45 ss.; G. Balena, *Artt. 180-183-184*, in F. Cipriani – G. Monteleone (curr.), *La riforma del processo civile*, Padova, 2007, 85. In giurisprudenza cfr., *ex multis*, Cass., 23/5/2014, n.11470; Cass., 20/4/2007 n. 9522; App. Napoli, 22/1/2009.

<sup>7</sup> Consolo, *Domanda giudiziale*, cit., 93

<sup>8</sup> R. Oriani, *Eccezioni di merito nei provvedimenti urgenti per il processo civile*, in *Foro it.*, 1991, V, 5 ss.; S. Chiarloni, *Art. 183*, in Id. (cur.), *Le riforme del processo civile*, 1992, 192; C. Gamba, *Domande senza risposta. Studi sulla modificazione della domanda nel processo civile*, Padova, 2008, 70

<sup>9</sup> Cfr. E. D'Alessandro, *L'oggetto del giudizio*, cit., 227; M.C. Giorgetti, *Il principio di variabilità nell'oggetto del giudizio*, Torino, 2008, 119 ss.

<sup>10</sup> E. D'Alessandro, *L'oggetto del giudizio*, cit., 230-31. In tal senso in giurisprudenza v., tra le altre, recentemente Cass., 28/1/2015, n. 1585; Cass., 20/7/2012, n.12621; Cass., 3/9/2007, n.18513.

<sup>11</sup> Cfr., *ex multis*, sul punto sempre E. D'Alessandro, *L'oggetto del giudizio*, cit. 231 cui si rinvia anche per i riferimenti giurisprudenziali *sub* nota 42; A. Proto Pisani – G. Tombari Fabbrini, voce Preclusioni (dir. proc. civ.), in *Enc. Giur.*, XXIII, Roma, 1995, 1 ss.; E. Vullo, *Sull'ammissibilità di domande nuove nel corso del processo di cognizione ordinario di primo grado*, in *Studium juris*, 2002, 317 ss.; I.Pagni, *Processo e preclusioni: le oscillazioni del pendolo*, in *Foro it.*, 2003, I, 655ss.

<sup>12</sup> Non a caso è proprio in relazione a tale categoria che si coglie completamente l'innovatività dei principi espressi da Cass. Sez.un., n. 12310/2015 su cui v. *infra* par. 2 ss. Sul punto v. E. D'Alessandro, *L'oggetto del giudizio*, cit. 234 (e in nt. 44 per i riferimenti giurisprudenziali) secondo cui "prima di tale *revirement* in giurisprudenza era accolta una diversa posizione, la quale, come avemmo modo di sottolineare, identificava la *causa petendi* con il fatto naturalistico posto a fondamento della domanda e, conseguentemente, attribuiva esclusiva rilevanza, ai fini dell'integrazione degli estremi della *mutatio libelli* (in caso di controversie concernenti diritti etero individuati) all'alterazione dei fatti giuridici rilevanti ai fini della decisione".

Per ragioni di completezza va, tuttavia, segnalato che è la stessa nozione di *causa petendi* a poter incidere sulla delimitazione dei contorni dell'*emendatio*. E' stato infatti affermato che può non costituire *mutatio libelli* "l'attività consistente nell'indicazione di una diversa fattispecie giuridica costitutiva rispetto a quella enunciata nell'atto introduttivo del giudizio, tutte le volte in cui il diritto eterodeterminato rimanga il medesimo. L'affermazione è consequenziale alla circostanza per cui la *causa petendi* è stata da noi identificata con la fattispecie giuridica costitutiva del diritto fatto valere in giudizio e non già con il fatto naturalistico giuridicamente rilevante nel merito della richiesta di tutela"<sup>13</sup>.

Si è giunti, altresì, ad affermare l'unicità della domanda attraverso una svalutazione del ruolo della fattispecie legale ai fini dell'individuazione del diritto, cioè ogni qualvolta tra le diverse fattispecie astratte che sussumono la medesima vicenda della vita vi sia un rapporto di esclusione, sussidiarietà, assorbimento, coincidenza cronologica con conseguente possibilità che solo una di essa operi concretamente<sup>14</sup>.

## 2. - I nuovi contorni del binomio *mutatio – emendatio libelli* alla luce della pronuncia delle Sezioni Unite

Con l'importante pronuncia n.12310/2015 le Sezioni unite della Corte di cassazione sono intervenute sul tema oggetto del presente studio delineando un nuovo criterio- "spartiacque" tra le due categorie in modo da consegnare una sorta di *vademecum* agli operatori pratici.

La corte di legittimità ha infatti affermato che la modificazione della domanda ammessa a norma dell'art.183 c.p.c., può riguardare anche uno o entrambi gli elementi identificativi della medesima sul piano oggettivo (*petitum e causa petendi*) sempre che la domanda così modificata risulti in ogni caso connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio, e senza che per ciò solo si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte ovvero un allungamento dei tempi processuali<sup>15</sup>.

Il principio – che è stato seguito dalla successiva giurisprudenza di legittimità e da quella prevalente di merito<sup>16</sup> - è stato elaborato sia attraverso l'esaltazione di alcuni dati di carattere testuale, sia alla luce di considerazioni di ordine sistematico.

<sup>13</sup> E. D'Alessandro, *L'oggetto del giudizio*, cit. 236 che *exempli causa* afferma che "se l'attore ha invocato tutela risarcitoria ai sensi dell'art. 1218 cod. civ., nel corso della prima udienza (ovvero nella prima memoria di cui all'art. 183, 6° comma, cod. proc. civ.) potrà modificare unilateralmente (esercitando uno *jus poenitendi*) la domanda originariamente proposta chiedendo il risarcimento ex art. 2043 cod. civ. Si tratta, infatti, di mero mutamento di qualificazione giuridica che, come si vide, lascia immutato il diritto dedotto in giudizio. Per effetto di tale (lecita) modifica sarà consequenzialmente consentita all'attore l'allegazione degli ulteriori fatti (costitutivi, divenuti rilevanti a seguito della mutata qualificazione giuridica) idonei a dimostrare che la controparte ha agito con dolo e che il danno cagionato è ingiusto".

<sup>14</sup> Cfr. sul punto, per tutti, S. Menchini, *Il giudicato civile*, II ed., Torino, 2012, 126 secondo cui nell'ipotesi in cui l'episodio storico narrato dall'attore "sia preso in considerazione da più norme, non si ha diversità di diritto per ciò solo che risulta organizzato e coagulato a misura di fattispecie astratte difformi"; per l'approfondita analisi dei diversi rapporti tra le fattispecie legali astratte v. Id., *I limiti oggettivi del giudicato civile*, Milano, 1987, 226 ss., 232 ss., 248 ss.,

<sup>15</sup> La fattispecie concreta esaminata dal giudice di legittimità è relativa all'ammissibilità della modificazione della domanda di esecuzione in forma specifica dell'obbligo a contrarre ex art. 2932 c.c. in domanda di mero accertamento dell'avvenuto trasferimento del bene sulla base del medesimo contratto. Nel caso di specie la modifica è avvenuta in sede di articolazione della prima memoria ai sensi dell'art. 183, 6° co., c.p.c. La pronuncia supera il precedente delle stesse sezioni unite del 1996 (Cass., sez.un., 5/3/1996, n. 1731) cui si era allineata la quasi totalità della giurisprudenza successiva (v., tra le altre, Cass., 12/11/2002, n. 15859, Cass., 8/2/2010, n.2723, Cass., 26/10/2007, n. 22494, Cass., 9/11/2009, n.23708) ad eccezione di qualche caso isolato (Cass., 29/12/1999, n.14643 e, recentemente, Cass., 3/9/2013 n.20177). La questione era stata rimessa alle Sezioni Unite da Cass., ord., 30/1/2014, n.2096 in *Resp. civ. e prev.* (2014), 507 ss. con nota di Muroni, *A margine di due recenti ordinanze interlocutorie della Cassazione in tema di "mutatio libelli"*, 517 ss.

<sup>16</sup> A tale principio si sono allineate Cass., 1/3/2016, n. 4051, in *Giur.it.* (2016), 2150 ss. con nota di C. Chiariglia, *La corte di Cassazione conferma il nuovo orientamento in tema di ammissibilità della domanda nuova*; Cass., 28/4/2017, Università degli Studi di Salerno

Quanto ad un'analisi letterale del dato normativo il giudice di legittimità ha posto in evidenza come l'art. 183, 5° co., c.p.c., a differenza dell'art. 345, 1° co., c.p.c., non stabilisce un generale divieto di proporre domande nuove limitandosi ad affermare la possibilità per l'attore di proporre tali domande purché consequenziali alle difese del convenuto. L'altra norma su cui poggia la riflessione della Suprema Corte è costituita dall'art. 189 c.p.c. che, nel prevedere che il giudice invita le parti a precisare le conclusioni da sottoporre al collegio “nei limiti di quelle formulate negli atti introduttivi o a norma dell'art. 183”, esplicita la possibilità di formulare nuove domande all'udienza di prima comparizione e trattazione.

E' stato inoltre sottolineato che l'art. 183 c.p.c. non pone limiti qualitativi o quantitativi relativamente alla modificazione della domanda ammessa e di qui si è fatto discendere che la differenza tra le domande nuove implicitamente vietate (art. 183, 5° co., c.p.c.) e domande modificate espressamente ammesse (art. 183, 5° e 6° co, n.1, c.p.c. “non sta dunque nel fatto che in queste ultime le ‘modifiche’ non possono incidere sugli elementi identificativi bensì nel fatto che le domande modificate non possono essere considerate ‘nuove’ nel senso di ‘ulteriori’ o ‘aggiuntive’, trattandosi pur sempre delle stesse domande iniziali modificate – eventualmente anche in alcuni elementi fondamentali - , o, se si vuole, di domande diverse che però non si aggiungono a quelle iniziali ma le sostituiscono e si pongono pertanto, rispetto a queste, in un rapporto di alternatività”. In sostanza, sempre a parere del giudice di legittimità, le domande modificate ammesse sono quelle con cui l'attore, “implicitamente rinunciando alla precedente domanda (o, se si vuole, alla domanda siccome formulata nei termini precedenti alla modificazione), mostra chiaramente di ritenere la domanda così come modificata più rispondente ai propri interessi e desiderata rispetto alla vicenda sostanziale ed esistenziale dedotta in giudizio”.

Naturalmente, tali conclusioni sono state ricondotte “a sistema” attraverso alcune considerazioni di più ampio raggio che possono così sintetizzarsi<sup>17</sup>.

In primo luogo sarebbe la stessa articolazione dell'udienza di comparizione e la disciplina delle tre memorie ex art. 183, 6° co., c.p.c. a dimostrare la possibilità di modifiche rilevanti “al fine di massimizzare la porta dell'intervento giurisdizionale così da risolvere in maniera tendenzialmente definitiva i problemi che hanno portato le parti dinanzi al giudice, evitando che esse tornino nuovamente in causa in relazione alla medesima vicenda sostanziale”<sup>18</sup>.

---

n.10513; Cass., 28/4/2017, n.10622, che in adesione all'orientamento delle Sezioni unite ha ritenuto inammissibile la modifica della domanda originaria che comporti non una sostituzione ma un cumulo di domande. (così la pronuncia in motivazione: “il Collegio è ben a conoscenza della pronuncia delle sezioni unite n. 12310 del 15/06/2015 Rv. 635536 che ha riconsiderato il tema della modificazione della domanda ai sensi dell'art. 183 c.p.c., ammettendo la possibilità di mutare, a determinate condizioni, anche uno o entrambi gli elementi costitutivi della stessa (il caso riguardava l'ammissibilità della sostituzione della domanda ex art. 2932 c.c. con quella di accertamento dell'avvenuto effetto traslativo), ma nella fattispecie che oggi ci occupa si è in presenza di una pretesa aggiuntiva (violazione delle norme in materia di vedute di cui all'art. 905 c.c.) che si cumula, quindi, con quella sulla violazione di distanze dal confine realizzando così una vera e propria duplicazione di pretese”).

Riguardo alla giurisprudenza di merito va, invece, segnalato che mentre alcune pronunce si sono poste sulla stessa linea di pensiero della Suprema Corte (v. in tal senso Trib. Avezzano, 16/1/2017; Trib. Napoli, 23/1/2017, in *Giur. it.* (2017), 1113), altre si sono “attestate” sulla nozione “classica” di *emendatio* (v. Trib. Firenze, 3/1/2017 che, tuttavia, è giunta alla declaratoria di inammissibilità della domanda in sostituzione perché completamente “slegata” da quella originaria; Trib. Roma, sez.fall., 4/8/2015 che si è discosta esplicitamente dall'interpretazione del termine “modificare” fornita dalla Sezioni Unite).

<sup>17</sup> L.P. Comoglio, *Modificazioni della domanda, tutela effettiva ed economia dei giudizi (nuovi poteri per il giudice?)*, in *Nuova giur. civ. comm.* (2016), 653 discorre di un insieme di “opzioni esegetico - valoriali”, cui la Suprema Corte si richiama per supportare il “ripensamento” di certi principi consolidati.

<sup>18</sup> Ritengono in proposito le Sezioni Unite che “se si trattasse di modificazioni incidenti solo su aspetti marginali della domanda iniziale ovvero sulla mera qualificazione giuridica del fatto costitutivo inizialmente dedotto, non sarebbe

Tale ricostruzione, inoltre, sarebbe in perfetta consonanza con i principi della ragionevole durata e della concentrazione ed economia processuale<sup>19</sup>.

Né va sottaciuta la positiva incidenza della stessa sul fenomeno del possibile contrasto dei giudicati nonché sull'effettività della tutela giurisdizionale<sup>20</sup>. Infine, l'intento di "massimizzare" quanto più possibile la portata dell'intervento giurisdizionale viene, naturalmente, inserito nel più ampio contesto del rispetto del principio del contraddittorio evidenziando come al fine di evitare un effetto sorpresa per il convenuto la "domanda deve pur sempre riguardare la medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio con l'atto introduttivo o comunque essere a questa collegata". Tali notevoli "aperture" esegetiche non mortificherebbero, infatti, le potenzialità difensive della controparte "perché: l'eventuale modifica avviene sempre in riferimento e connessione alla medesima vicenda sostanziale in relazione alla quale la parte è stata chiamata in giudizio; la parte sa che una simile modifica potrebbe intervenire a norma della disciplina processuale vigente, sicché non si trova rispetto ad essa come dinanzi alla domanda iniziale; alla suddetta parte è in ogni caso assegnato un congruo termine per potersi difendere e controdedurre anche sul piano probatorio"<sup>21</sup>.

### 3. - Le "nuove" attività assertive dell'attore e i poteri di "reazione" del convenuto. Esclusione della necessaria accettazione della rinuncia alla domanda originaria da parte del convenuto.

Delineati, seppur in maniera sintetica, i diversi innovativi profili emersi dalla pronuncia della corte regolatrice testé esaminata è necessario occuparsi del rapporto tra l'ampliamento dei poteri di "modifica" della domanda attorea e la tutela del diritto di difesa del convenuto.

Come si è poc'anzi visto su tale questione la corte di legittimità si è soffermata *en passant* fornendo una lettura piuttosto rassicurante del nuovo approdo esegetico.

Un primo interrogativo riguarda la stessa natura della modificazione oggi consentita. V'è da chiedersi se la sostituzione della domanda originaria con altra domanda in sede di udienza o di "appendice scritta" possa equipararsi ad una rinuncia con conseguente necessità di accettazione da parte del convenuto, ciò in virtù dell'applicazione dell'art. 306 c.p.c.

A primo impatto potrebbe infatti ravvisarsi un difetto di coordinamento tra la nuova attività consentita alla luce dei principi enunciati dal giudice di legittimità e la regola generale secondo cui,

---

giustificata la previsione di un termine di trenta giorni per il deposito di memorie in relazione a precisazioni e modificazioni di domande, eccezioni e conclusioni, un ulteriore termine di trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove o modificate, proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni suddette ed indicare i mezzi di prova e le produzioni documentali, nonché ancora un termine di ulteriori venti giorni per le indicazioni di prova contraria."

<sup>19</sup> L'interpretazione proposta, sempre a parere della Suprema Corte, infatti "non rischia di allungare i tempi del processo nel quale la modifica della domanda interviene, posto che: la domanda "modificata" sostituisce la domanda iniziale e non si aggiunge ad essa; la modifica interviene pur sempre nella fase iniziale del giudizio di primo grado, prima dell'ammissione delle prove; la modifica - quale ne sia la portata - non potrebbe giammai comportare tempi superiori a quelli già preventivati dal medesimo art.183 c.p.c., laddove prevede che il giudice, su richiesta delle parti, concede una serie di termini predeterminati, anche in ipotesi di mera precisazione ovvero di modificazione intesa nei più ristretti limiti finora ammessi in linea di principio dalla giurisprudenza di legittimità".

<sup>20</sup> Così in motivazione la pronuncia all'esame: "La concentrazione favorita da tale interpretazione risulta inoltre maggiormente rispettosa della stabilità delle decisioni giudiziarie, anche in relazione alla limitazione del rischio di giudicati contrastanti, nonché della effettività della tutela assicurata, sempre messa in pericolo da pronunce meramente formalistiche. A tale ultimo proposito è in linea generale ancora da sottolineare che la previsione costituzionale di un processo "giusto" impone al giudice di non limitarsi alla meccanica e formalistica applicazione di regole processuali astratte, ma di verificare sempre (e quindi ogni volta) se l'interpretazione adottata sia necessaria ad assicurare nel caso concreto le garanzie fondamentali in funzione delle quali le norme oggetto di interpretazione sono state poste, evitando che, in mancanza di tale necessità, il rispetto di una ermeneutica tralascia sottratta alla necessaria verifica in rapporto al caso concreto si traduca in un inutile complessivo allungamento dei tempi di giustizia ed in uno spreco di risorse, con correlativa riduzione di effettività della tutela giurisdizionale".

<sup>21</sup> Sempre così in motivazione il *dictum* della Suprema Corte in commento.

come è noto, l'attore non è libero di far "saltare" *ad libitum* l'unica domanda giudiziale proposta senza il consenso della controparte che abbia accettato il contraddittorio e abbia interesse ad una pronuncia nel merito.

E' stato ritenuto in proposito che "verosimilmente i giudici di legittimità intendevano richiamarsi all'orientamento giurisprudenziale formatosi sotto la vigenza dell'art. 184 cod. proc. civ. versione *ante* riforma del 1990 (che faceva generale riferimento alla possibilità per le parti di "modificare le domande" fino a che la causa non fosse stata rimessa al collegio) – contrastato, però da una parte della dottrina – secondo cui la rinuncia alla domanda giudiziale costituisce una *emendatio libelli* che, come tale, va assoggettata alla disciplina dell'art. 184 cod. proc. civ. (oggi art. 183 cod. proc. civ.) piuttosto che a quella dell'art. 306 cod. proc. civ. Pertanto, può essere posta in essere dal procuratore della parte e non necessita dell'autorizzazione della controparte"<sup>22</sup>.

Va inoltre evidenziato che l'accettazione della rinuncia è prevista dal codice di rito in vista dell'estinzione del processo e a tutela dell'interesse dell'altra parte alla prosecuzione dello stesso. Nel caso della "modificazione per sostituzione" non viene, per contro, perseguito l'obiettivo di estinguere il processo, ma viene manifestata l'intenzione di proseguire verso una decisione di merito attraverso un'adeguata "correzione di tiro".

In sostanza, in tal caso, l'arresto del processo non può verificarsi in quanto proseguirà, a seconda che la domanda modificata sia considerata ammissibile o meno, o con la domanda originaria o con quella "sopravvenuta".

All'inapplicabilità della disciplina di cui all'art. 306 c.p.c. si può giungere anche un parallelismo con la fattispecie del cumulo originario di domande. Ed invero è stato ritenuto che la su indicata norma, nell'ipotesi in cui si rinunci ad una delle azioni concorrenti, non sarebbe utilizzabile ogniquale volta la pronuncia resa sulla domanda non rinunciata sia idonea a precludere la proposizione di quella rinunciata<sup>23</sup>.

#### 4. - Segue. L'incidenza della modificazione della domanda sulla struttura dell'udienza di prima comparizione e trattazione e della c.d. "appendice scritta".

Ritenuto, pertanto, che la domanda "modificata" ricadente nel nuovo perimetro disegnato dalla Suprema Corte non necessita di un' "autorizzazione" della controparte per trovare ingresso nel processo (salvo il vaglio di ammissibilità cui sarà in ogni caso sottoposta da parte del giudice), vanno a questo punto esaminati in concreto i poteri di "reazione" della parte che si trova "investita" dalla "variazione su tema".

Come si è innanzi rilevato il giudice di legittimità afferma che la modificazione della domanda non comporterebbe mai un "effetto sorpresa" per la controparte sia perché, pur in presenza di cambiamenti inerenti ad uno o ad entrambi gli elementi oggettivi della domanda, ci si muoverebbe all'interno della stessa vicenda sostanziale, sia perché la parte sarebbe edotta fin dall'inizio che una

<sup>22</sup> E. D'Alessandro, *L'oggetto del giudizio*, cit., 214 che, tuttavia, precisa in nota come tale orientamento giurisprudenziale riguardi, in realtà, la rinuncia a singoli capi di domanda.

<sup>23</sup> Sul punto v. A. Giussani, *Le dichiarazioni di rinuncia nel giudizio di cognizione*, Milano, 1999, 40-43; S. Ricci, *I nuovi confini del binomio mutatio – emendatio come ridisegnati dalla Corte di cassazione a Sezioni Unite del 2015*, in *Judicium* (2016), 87 ss. che, proprio riprendendo la tesi dell'Autore innanzi citato, evidenzia che "il motivo di una tale conclusione ruota sostanzialmente attorno al contenuto della decisione resa dal giudice: se infatti si elimina la possibilità di riproporre in altro giudizio l'azione rinunciata (anche per motivi di economia processuale) occorre altresì escludere che la rinuncia abbia portata dispositiva del diritto in contesa (di cui possono disporre solo le parti e non il difensore se non in forza di un potere in merito a lui espressamente conferito), per cui la decisione resa al termine del processo cadrà sul diritto stesso interamente considerato, senza limitazioni; di conseguenza, l'oggetto della rinuncia cesserà di custodire 'significativa autonomia' perdendo i suoi nitidi confini e restando assorbito nel *dictum* del giudice. Ergo: se si esclude che con la rinuncia ad una delle azioni concorrenti esercitate cumulativamente si possa spostare su un altro 'binario processuale' la porzione di diritto oggetto di rinuncia, quest'ultima non può possedere portata dispositiva del diritto e richiedere accettazione" (così l'autrice a p.96); *contra* M.Bove, *Individuazione dell'oggetto del processo e mutatio libelli*, in *Giur.it.*(2016),1607 ss., spec.1613

modifica del genere potrebbe avvenire alla luce della disciplina processuale vigente (*rectius* per come attualmente interpretata dalla corte regolatrice).

Occorre indagare se l'attuale "struttura" dell'udienza di prima comparizione e trattazione con la relativa appendice scritta sia sufficiente ad "incanalare" le possibili attività difensive che dovessero rendersi necessarie a seguito della modificazione della domanda attorea.

Il discorso, inoltre, come si vedrà tra un attimo, può variare – dal punto di vista "strutturale" ma senza che ciò comporti il riconoscimento di poteri diversi alle parti che "subiscono" la modifica - a seconda della circostanza che la modificazione avvenga in sede di udienza ovvero nell'articolazione della prima memoria di cui all'art. 183, 6° co., c.p.c. (ultimo momento utile previsto per procedere in tal senso).

Sicuramente di maggiore rilievo è l'analisi della compatibilità dell'attuale configurazione dell'udienza di trattazione (e della relativa appendice scritta) con i nuovi confini tracciati in materia di *emendatio libelli*.

Alla luce della pronuncia della Suprema Corte la sostituzione della domanda originaria può avvenire, infatti, quando si sono oramai consumati diversi poteri per il convenuto, e cioè tutti quelli previsti dall'art. 167 c.p.c. che, come è noto, prevede anche la possibilità di proporre domande riconvenzionali e di chiamare in causa terzi.

Non appare, pertanto, pienamente appagante la circostanza che l'esercizio dello *jus poenitendi* avvenga in una fase in cui non si sono esauriti: a) il "diritto di replica" alle domande "modificate" dall'altra parte anche attraverso la proposizione di eccezioni nuove consequenziali; b) il potere di effettuare richieste e contro richieste istruttorie<sup>24</sup>.

Pur essendo consapevoli che entrambi i fenomeni, molto diversi tra di loro, della mera precisazione della domanda e della modificazione della stessa con possibilità di cambiare *petitum e/o causa petendi* sono stati ricondotti dalla Suprema Corte alla categoria dell'*emendatio*, una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 183 c.p.c. dovrebbe imporre una differenziazione per l'ipotesi in cui ci si trovi di fronte ad una "modificazione per sostituzione".

Si può ritenere che nel caso in cui tale tipologia di modifica avvenga in udienza al convenuto vada riconosciuto, in sede di prima memoria articolata ai sensi dell'art. 183, 6° co., c.p.c., il potere di proporre domanda riconvenzionale, effettuare chiamata in causa di terzi e sollevare eccezioni di merito in senso stretto<sup>25</sup>.

Il riconoscimento della "rinnovazione" dell'esercizio di tali poteri pone naturalmente non pochi problemi di coordinamento con le (nuove) attività consequenziali di cui all'art. 183, quinto comma, c.p.c. che dovessero rendersi necessarie per l'attore, attività da svolgersi a questo punto nella seconda memoria istruttoria<sup>26</sup>.

<sup>24</sup> Né appare dirimente il fatto che il convenuto può aspettarsi, alla luce della "disciplina processuale vigente" (queste le parole della Suprema Corte), fin dall'inizio tale tipologia di modifica con conseguente necessità di approntare la comparsa di risposta già nella prospettiva di questa possibilità.

Pur volendo porsi nell'ottica di una massima valorizzazione del c.d. principio di eventualità (e in tal senso sembra muoversi l'opzione interpretativa del giudice di legittimità), appare francamente eccessivo imporre al convenuto un onere di difesa praticamente "al buio" cercando di "immaginare" tutte le eventuali "modificazioni per sostituzione" della domanda originaria.

<sup>25</sup> Ciò, probabilmente, non solo in ossequio all'art. 24 Cost. ma anche allo stesso principio della ragionevole durata così come interpretato dalla Suprema Corte per "ottimizzare" l'utilizzo delle risorse del sistema giustizia. Ed, infatti, se in via di principio nulla vieti al convenuto di instaurare un autonomo processo per far valere il diritto oggetto della domanda riconvenzionale resasi "necessaria" a seguito della "modificazione per sostituzione", ciò comporterebbe proprio quella "moltiplicazione" di processi che il giudice di legittimità si è proposto di evitare con l'innovativa interpretazione in tema di *emendatio*.

<sup>26</sup> E' pur vero che, per quanto riguarda le c.d. domande consequenziali e l'autorizzazione a chiamare in causa un terzo, tale necessità appare davvero residuale avendo l'attore già "massimizzato" la richiesta di tutela con il "cambio di rotta" rispetto alla domanda originaria. Per contro, il potere di sollevare eccezioni consequenziali è già "cristallizzato" nella lettera dell'inciso normativo di cui all'art. 183, 6° co., n.2, c.p.c.

Ancora più complessa appare l'ipotesi in cui la modificazione della domanda originaria avvenga solo in sede di prima memoria articolata ai sensi dell'art. 183, sesto comma, c.p.c.

Dovendosi riconoscere il medesimo potere al convenuto di proporre (nuovamente) tutte le attività previste dall'art. 167 c.p.c. in relazione alla domanda che ha trovato ingresso a seguito della modificazione di quella originaria appare evidente che l'unico modo per realizzare lo schema innanzi delineato vada individuato attraverso un'ulteriore "rimodulazione" del contenuto delle memorie dell'appendice scritta.

Ed infatti la seconda memoria sarà deputata all'esercizio dei poteri difensivi del convenuto consequenziali alla modificazione della domanda, mentre la terza memoria dovrebbe poi poter essere utilizzata dall'attore anche per le attività assertive in risposta all'esercizio dei poteri di "reazione" da parte del convenuto e per le istanze istruttorie ad esse collegate<sup>27</sup>.

Ci si rende conto che entrambe le ricostruzioni innanzi descritte forzano il dato positivo ma con "gradazioni" notevolmente differenti.

In particolare, il primo dei due schemi, anticipando l'esercizio dei poteri di "reazione" del convenuto alla prima memoria istruttoria, porta con sé l'indubbio vantaggio di rispettare poi sostanzialmente la scansione temporale prevista dall'art. 183 c.p.c. per la fissazione del *thema decidendum* e del *thema probandum*.

La seconda "rivisitazione" della norma, se da un lato ha il pregio di collocare al posto "giusto" (e cioè insieme ad altre attività consequenziali) la replica del convenuto alla "modificazione per sostituzione", dall'altro lato impone, nel rispetto del principio della "parità delle armi", di riempire di un contenuto totalmente avulso dal dato letterale la terza memoria istruttoria.

Alla luce di quanto innanzi va rilevato come possa svolgere un ruolo fondamentale l'organo giudicante sollecitando, anche in applicazione dell'art. 183, quarto comma, c.p.c. e, in ogni caso, in ossequio al più generale esercizio dei poteri di direzione del procedimento di cui all'art. 175 c.p.c., le parti (e in particolar modo l'attore) ad esercitare il potere di modificazione della domanda in sede di udienza alla stessa stregua dell'esercizio delle c.d. attività consequenziali di cui all'art. 183, quinto comma, c.p.c.<sup>28</sup>

In tal modo, infatti, si consentirebbe lo sviluppo della c.d. appendice scritta in maniera più fedele al dettato normativo<sup>29</sup>.

---

<sup>27</sup> Ciò con conseguente necessità di consentire al convenuto l'eventuale indicazione di prova contraria solo in relazione alle nuove attività asseverative dell'attore, se del caso anche attraverso il meccanismo della rimessione in termini ex art. 153 c.p.c.

<sup>28</sup> Sottolineano la necessità di un ruolo propulsivo del giudice L.P. Comoglio, *Modificazione della domanda*, cit., 658; Id. *L'economia dei giudizi come principio "ad assetto variabile" (aggiornamenti e prospettive)*, in *Riv. dir. proc.* (2017), 331 ss., spec. 345ss.; M. Monnini, *Le sezioni unite ammettono la "modificazione" delle domande sino alla prima memoria ex art. 183, 6° co., c.p.c.: una spinta per la rivitalizzazione della fase orale e scritta di trattazione*, in *Il giusto proc. civ.* (2016), 389 ss., spec. 414 ss.

<sup>29</sup> In argomento cfr. E. Campese, *La mutatio libelli ed i suoi limiti*, in *Rassegna della giurisprudenza di legittimità. Gli orientamenti delle Sezioni Unite. Anno 2015*, 325 che, pur evidenziando la difficoltà di superare il dato letterale dell'art. 183 c.p.c., afferma che "proprio con riguardo alla completezza dell'esplicazione del diritto di difesa della parte nei cui confronti sia diretta una modificazione della domanda nei termini fin qui esaminati, sembra che sia rimasto in ombra un aspetto: a fronte di una siffatta modificazione effettuata entro il primo dei tre termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la controparte, avvalendosi del secondo termine previsto dalla medesima norma, potrà senz'altro «...replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall'altra parte...», ovvero «.. proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime...». Ma potrà anche formulare domande che siano conseguenza di quella modificazione? Il tenore letterale della disposizione da ultimo citata non sembrerebbe consentirlo, per cui, qualora non si voglia fare ricorso al meccanismo, ormai generalizzato (cfr. art. 153, comma 2, c.p.c., introdotto dalla legge 18 giugno 2009, n. 69), della rimessione in termini, dovrebbe individuarsi, in via interpretativa, - al fine di scongiurare potenziali lesioni del diritto di difesa - un meccanismo che (magari sulla falsariga di quanto sancito dall'art. 183, comma 5, c.p.c., in favore dell'attore) renda comunque proponibili tali domande (per così dire, ulteriormente) consequenziali".

## 5. - Segue. Modificazione della domanda e processo contumaciale.

Un altro aspetto da prendere in considerazione è l'ipotesi in cui il convenuto abbia deciso di restare contumace. Tale scelta potrebbe essersi basata in ordine ad un ben preciso contenuto della domanda giudiziale. Occorre domandarsi se un'eventuale modificazione della domanda con sostituzione di quella originaria con un'altra debba essere resa nota alla parte contumace. Per restare nell'ambito della fattispecie esaminata dalla Suprema Corte nella nota sentenza del 2015 si pensi al convenuto che abbia deciso di non partecipare al processo ritenendo non meritevole di accoglimento l'azione costitutiva relativa al preliminare di compravendita stipulato e che poi si veda, successivamente, notificare la sentenza contenente la pronuncia di accertamento dell'effetto traslativo del contratto stipulato. Appare evidente che se il convenuto fosse venuto a conoscenza della "correzione di tiro" in corso di giudizio avrebbe potuto vagliare la possibilità di assumere un comportamento attivo nel processo<sup>30</sup>.

Al fine di evitare tale *vulnus* al diritto di difesa del contumace si potrebbe pensare ad un'applicazione estensiva dell'art. 292 c.p.c., a tenore del quale "le comparse contenenti domande nuove o riconvenzionali da chiunque proposte sono notificate personalmente al contumace nei termini che il giudice istruttore fissa con ordinanza". Procedendo all'assimilazione tra domanda nuova e domanda modificata si potrebbe giungere ad individuare un onere di notificazione alla parte contumace del verbale di udienza (ovvero, a seconda dei casi, della prima memoria articolata ai sensi dell'art. 183, sesto comma, c.p.c.) contenente la sostituzione della domanda originaria.

Ciò anche alla luce del fatto che, come noto, per pacifica giurisprudenza la mancata notificazione al contumace della domanda nuova (cui potrebbe equipararsi quella modificata per sostituzione) comporta la nullità della sentenza<sup>31</sup>.

## 6. - I possibili riflessi della nuova tipologia di modificazione sul diritto di difesa nel giudizio di appello.

Merita una breve riflessione la possibilità di "trasferire" alla fase di gravame i risultati ermeneutici raggiunti dalla corte regolatrice per il processo di primo grado, ciò anche alla luce del fatto che, come noto, l'art. 345, 1° co., c.p.c., prevede l'inammissibilità delle sole domande nuove.

Ed infatti a poca distanza dalla pronuncia a sezioni unite del 2015 il giudice di legittimità ha ritenuto, in relazione alla medesima fattispecie, che il principio espresso potesse essere "esportato" anche nel giudizio di appello<sup>32</sup>. Nel caso di specie la parte che aveva visto rigettarsi in primo grado la domanda di esecuzione in forma specifica del contratto preliminare, ha formulato in secondo grado la domanda di accertamento dell'avvenuto effetto traslativo del diritto di proprietà<sup>33</sup>.

La corte di Cassazione, ritenendo di porsi in perfetta sintonia con quanto già affermato dalle Sezioni unite in relazione al processo di cognizione ordinario in primo grado, ha ritenuto che "è ammessa in appello la modificazione della domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto in domanda di accertamento del già avvenuto effetto traslativo della proprietà sulla base del medesimo contratto".

Senza volersi addentrare in un'approfondita disamina della formazione progressiva delle barriere preclusive tra il giudizio di primo grado e la fase di gravame, che già di per sé dovrebbe portare a valutare con estrema cautela il riconoscimento di una "riapertura" nel giudizio di impugnazione della fase assertiva, va sottolineato come non sia condivisibile tale estensione al giudizio di appello per una semplice ragione: la modificazione della domanda così come ridisegnata dalla Sezioni unite

<sup>30</sup>Osserva E. D'Alessandro, *L'oggetto del giudizio*, cit. 219, che la Suprema Corte ha ommesso di esaminare tale ipotesi in quanto non era rilevante per il caso di specie.

<sup>31</sup> V., tra le altre, Cass., 17/3/2006, n. 5907; Cass., 11/6/1987, n.5092; App. Napoli, 20/5/2010; App. Roma, 10/7/2008.

<sup>32</sup> Ci si riferisce a Cass., 12/11/2015, n.23131, in *Foro it.* (2016),I, 2494, con nota di A. Motto, *Sulla modificazione in grado di appello della domanda ex art. 2932 c.c. in domanda di accertamento del già avvenuto effetto traslativo*.

<sup>33</sup> Tale domanda, formulata per la prima volta in appello, era stata qualificata dal giudice di secondo grado come inammissibile *mutatio libelli*

si ritiene ammissibile proprio perché poggia sul fondamentale assunto che la stessa, anche al fine di non creare “contraccolpi”, debba avvenire all’inizio del processo (al più tardi in sede di prima memoria articolata ai sensi dell’art. 183, 6° co., c.p.c.).

Non a caso è stato ritenuto che “una volta che si ammetta la modificazione della domanda in appello, all’avversario – esattamente come se ciò fosse avvenuto in primo grado – deve essere assicurato in modo pieno il diritto di difesa. Pertanto, egli può, oltre che contestare in diritto la diversa qualificazione giuridica, allegare i fatti impeditivi, modificativi ed estintivi e rilevare le corrispondenti eccezioni sia in senso stretto sia in senso lato che assumano rilevanza alla luce della nuova configurazione *in iure*; inoltre, al fine di dare dimostrazione di tali nuovi elementi, ha la facoltà di produrre i documenti e formulare le richieste istruttorie. La disciplina limitativa dei *nova* posta all’art. 345, 2° e 3° comma, c.p.c. non trova applicazione rispetto all’esercizio di poteri assertivi e probatori in replica alle attività legittimamente svolte per la prima volta in appello dalla controparte; lo impongono i superiori principi del diritto di difesa e del contraddittorio (art. 24, 2° comma e 111, 2° comma, Cost.)”.<sup>34</sup>

### **7. - Il diritto di difesa del convenuto quale limite al “trasferimento” della nuova categoria di *emendatio libelli* nel processo del lavoro.**

Pur non potendo occuparsi in questa sede del tema della precisazione e della modificazione della domanda nel rito del lavoro, appare interessante segnalare, proprio in relazione al peculiare angolo visuale prescelto nella presente trattazione, che il giudice di legittimità con una recente pronuncia ha ritenuto non utilizzabile nel rito del lavoro la nuova tipologia di modificazione della domanda così come “confezionata” dalle Sezioni Unite.

La decisione di non estendere al rito del lavoro gli innovativi risultati ermeneutici raggiunti per il processo di cognizione ordinaria si basa proprio sulla circostanza che la diversa struttura di tale rito “differenziato” non garantisce idonei poteri di “reazione” alla parte che dovesse “subire” una “modificazione per sostituzione”.

La Suprema Corte ha infatti affermato che “richiesta la trasformazione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa in rapporto di lavoro subordinato, rappresenta un inammissibile mutamento della domanda chiedere poi la conversione di esso sempre in rapporto di lavoro subordinato a causa della mancanza del progetto. Ancorché il bene della vita in gioco sia identico, qui sovengono due diritti diversi, fondati su diverse fattispecie costitutive nonché caratterizzati da diversi oneri probatori. Peraltro ciò che sarebbe ammesso in termini di mutamenti nell’ambito del rito ordinario non lo è allo stesso modo nel rito del lavoro, essendo possibile in quello e non anche in questo la concessione di termini a difesa per formulare eccezioni e proporre nuovi mezzi di prova da parte di colui che subisce il mutamento della domanda”<sup>35</sup>.

Ed invero appare evidente che la formulazione dell’art. 183 c.p.c. si presenta maggiormente completa e “geneticamente” incline all’ampliamento del *thema decidendum* rispetto all’art. 420 c.p.c. che, tra l’altro, al primo comma statuisce che la modificazione delle “domande, eccezioni, e conclusioni già formulate” può aversi solo nella prima udienza di discussione, dopo interrogatorio libero e tentativo di conciliazione, se ricorrono gravi motivi e previa autorizzazione del giudice<sup>36</sup>.

<sup>34</sup> Così A. Motto, *Sulla modificazione in grado di appello della domanda ex art. 2932 c.c.*, cit., 2496

<sup>35</sup> Così Cass., sez. lav., 10/5/2016, n.9471, in *Giur.it.*(2016), 1607.

<sup>36</sup> Per un approfondimento della specifica questione v. G. Trisorio Liuzzi, *Domande nuove e modificate nel processo del lavoro*, in *Il giusto proc. civ.*(2016), 611 ss.